

Milano, 22 dicembre 2021

Ai Sigg.
ASSOCIATI
Loro sedi

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Decreto legislativo 30 novembre 2021 n.196

Si comunica che è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale n. 285/2021 del 30 novembre 2021, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 196 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”, che entrerà in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. e, quindi, a partire **dal prossimo 14 gennaio 2022**.

Il provvedimento è volto a promuovere il processo di transizione verso l'economia circolare, la riduzione della produzione dei rifiuti in plastica privilegiando l'impiego di prodotti più sostenibili.

Per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, disciplinate all'art. 4, viene previsto che al fine di ridurre, entro il 2026, il consumo di prodotti di plastica monouso indicati nella “Parte A” dell'Allegato al decreto - tra cui tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, contenitori per alimenti con determinate caratteristiche (ossia destinati al consumo immediato, consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione) contenitori per alimenti tipo fast food, bicchieri di plastica monouso – il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni stipulino accordi e contratti di programma anche con imprese di settore, soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria con specifiche finalità tra cui:

- attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso;
- previsione di attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili e di attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
- promozione, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, di alternative basate sull'utilizzo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;

Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it

- attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici;
- sostegno e promozione della nascita, della diffusione e del consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

Si dispone inoltre che le stazioni appaltanti favoriscano l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche con la definizione dei criteri ambientali minimi.

In linea con gli obiettivi di riduzione del consumo, viene quindi previsto un **credito d'imposta a vantaggio delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti** della tipologia di quelli elencati nell'Allegato "Parte A" e "Parte B" del decreto, **riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile** o compostabile. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nella misura del 20% delle spese sostenute e fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ogni beneficiario. Sarà un Decreto del MiTE di concerto con il MEF (da adottare entro il 15 marzo 2022) a stabilire i criteri e le modalità di applicazione della misura e fruizione del contributo.

Nell'art. 5 vengono previste **restrizioni** con riferimento all'immissione sul mercato (definita, all'art. 3, lett. f) come *"la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata immissione sul mercato la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato"*) e alla messa a disposizione sul mercato (definita, all'art. 3 lett. g) come *"la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito"*) dei prodotti di plastica monouso di cui alla "Parte B" dell'Allegato (tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e ai prodotti in plastica oxo-degradabile.

In particolare, al comma 1, viene introdotto il divieto (**a partire dal 14 gennaio 2022**) di immettere sul mercato i prodotti sopra indicati, mentre, al comma 2, è previsto che la messa a disposizione sul mercato degli stessi prodotti sia consentita esclusivamente **fino all'esaurimento delle scorte**, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui sopra, e quindi prima del 14 gennaio 2022.

Pertanto, le imprese dovranno inevitabilmente aggiornare la propria organizzazione d'impresa, avendo cura di utilizzare solo prodotti con caratteristiche diverse da quelli in plastica monouso oggetto di divieto,

Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it

potendo, allo stesso tempo, solamente smaltire le scorte accumulate in magazzino. Sul punto è bene precisare che per non incorrere in violazioni (che, come si vedrà, comportano la possibile applicazione di sanzioni), occorrerà

essere in possesso della prova che tali prodotti siano stati resi disponibili sul mercato dal produttore per la prima volta in data antecedente al 14 gennaio 2022. Ciò considerato, sarebbe preferibile utilizzare prodotti acquistati dal proprio fornitore prima della data suddetta o, in alternativa, laddove si acquisti in data successiva, occorrerebbe farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si evinca che il prodotto è stato immesso sul mercato in un momento antecedente all'inizio della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2021).

Il comma 3 specifica che non rientra nel divieto di cui al comma 1 (cfr. sopra) l'immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile (conformi alla norma UNI EN 13432 o 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile pari o maggiore al 40 per cento (e superiori al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2024) in alcune ipotesi espressamente previste, tra le quali:

- tutti i casi in cui non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso vietati destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
- qualora l'impiego di tali prodotti avvenga in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali: mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
- in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone o in considerazione della particolare tipologia di alimenti e bevande;
- laddove, per circostanze di tempo o luogo, le alternative non forniscano adeguate garanzie di igiene e sicurezza.

Agli artt. 6 e 7 vengono introdotti i requisiti dei prodotti e i requisiti di marcatura.

In particolare viene previsto che, **a partire dal 3 luglio 2024**, i prodotti di plastica monouso elencati nella "Parte C" dell'Allegato (vale a dire i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri in plastica monouso i cui tappi e coperchi sono di plastica, ad esclusione dei contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica e contenitori per alimenti e bevande destinati a fini medici speciali) potranno essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso. Similmente a quanto già previsto per i prodotti in plastica monouso di cui all'art. 5, si prevede, inoltre, che la messa a disposizione sul mercato dei prodotti non conformi a quanto detto sopra sia consentita fino all'esaurimento

Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it

delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato prima del 3 luglio 2024.

Per quanto concerne la **marcatatura**, viene disposto che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (**14 gennaio 2022**), i prodotti di plastica monouso di cui alla "Parte D" dell'Allegato - tra cui assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti da tabacco con filtri, tazze o bicchieri per bevande - dovranno rispettare una serie di requisiti di marcatura concernenti l'informativa ai consumatori sulle modalità di gestione del rifiuto e sull'eventuale presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente provocata dalla dispersione. Anche in questo caso si prevede che lo **smaltimento delle scorte** non conformi ai suddetti requisiti sia consentito a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.

In tema di **raccolta differenziata**, l'art. 9 stabilisce che i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte IV del D.Lgs 152/06 (ConSORZI) debbano garantire la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto degli obiettivi riguardanti le percentuali minime da raggiungere per l'utilizzo della plastica riciclata.

Con riferimento al regime sanzionatorio, viene prevista, all'art. 14, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per "l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 prevedendo la stessa sanzione sia per l'immissione sul mercato, sia per la messa a disposizione sul mercato di cui all'art. 5 comma 2.

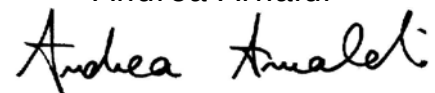
La medesima sanzione amministrativa pecuniaria è altresì prevista nei casi di immissione e messa a disposizione sul mercato dei prodotti in violazione degli artt. 6 e 7 (requisiti dei prodotti e requisiti di marcatura).

Viene poi stabilito che la sanzione è aumentata fino al doppio del massimo edittale in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Per completezza d'informazione, si allega il testo integrale del decreto.

Cordiali saluti

Il Segretario
Andrea Arnaldi



Aderente a:



20121 Milano - Corso Venezia, 51 – tel. 027750232 – fax 027750381

e-mail info@altoga.it – web: www.altoga.it